

N. 00691/2007 REG.SEN.

N. 00225/2007 REG.RIC.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise****(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 225 del 2007, proposto da:
Giuseppe Vassalotti, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Marinelli, con domicilio eletto presso Domenico Marinelli Avv. in Campobasso, via Mazzini 180;

contro

Comune di Toro, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Fiorini, con domicilio eletto presso Segreteria Tar Molise in Campobasso, via Crispi N.5;

nei confronti di

Salvatore Moffa, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Colalillo, Giacomo Papa, Stefano Scarano, con domicilio eletto presso Vincenzo Colalillo Avv. in Campobasso, via Umberto I, N. 43;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale di proclamazione degli eletti relativo alle elezioni comunali svoltesi nel Comune di Toro nei giorni 27 - 28/05/2007 - in special modo nella parte in cui non contempla tra gli eletti il ricorrente - e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e connessi, con ogni conseguenza e per la sostituzione dell'odierno ricorrente al proclamato consigliere Moffa Salvatore..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Toro;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Salvatore Moffa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/10/2007 il dott. Giorgio Giaccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 22 giugno 2007, unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Vassalotti Giuseppe ha impugnato il verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale di Toro, deducendo:

1) violazione e falsa applicazione dell'art.67 del T.U. n.570/1960; nullità e/o inesistenza degli atti impugnati per incompetenza dell'organo insediatosi;

2) violazione e falsa applicazione dell'art.72, 2° comma del T.U. n.570/1960 e dell'art.5, comma 6, della L.25.3.1993, n.81, come sostituito dall'art.71 del D.lgs. n.267/2000;

3) violazione e falsa applicazione dell'art.71, commi 7,8 e 9 del D.lgs. n.267/2000

Costitutosi in giudizio, il Comune di Toro ha chiesto il rigetto della domanda volta all'integrale annullamento della consultazione elettorale, mentre si è rimesso a giustizia con riguardo alla domanda intesa ad ottenere l'elezione del ricorrente in sostituzione del controinteressato Salvatore Moffa.

Quest'ultimo, costituitosi a sua volta in giudizio, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza odierna il difensore del ricorrente ha reso dichiarazione a verbale con la quale rinuncia all'impugnazione mirante all'integrale annullamento delle elezioni per irregolare composizione dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione, insistendo per contro per

l'accoglimento della domanda volta alla rettifica del risultato elettorale, con proclamazione del ricorrente in sostituzione de consigliere eletto Salvatore Moffa .

DIRITTO

Preso atto della sostanziale rinunzia al primo e secondo motivo di impugnazione, resa in udienza con dichiarazione a verbale del difensore di parte ricorrente, si può passare direttamente all'esame del terzo motivo di gravame, che appare fondato e meritevole di accoglimento.

Come risulta dalla documentazione in atti (estratto del verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, sul punto non contestato da alcuna delle parti in causa) , le due liste non collegate al Sindaco eletto hanno riportato, rispettivamente: quanto alla lista n.2, avente il contrassegno "Per chi ci crede", n.392 voti di lista validi; quanto alla lista n.3, avente il contrassegno "Per Toro", n.296 voti di lista validi. Ai fini del riparto fra le due liste suddette del residuo un terzo dei seggi consiliari (pari a quattro), dopo l'assegnazione alla lista n.1, collegata al Sindaco, dei due terzi (pari ad otto) ad essa spettanti, l'art.71 commi 7 e segg. de D.Lgs. n.267/2000 prevede l'applicazione del c.d. metodo d'Hondt, già disciplinato dal T.U. n.570/1960, comportante l'assegnazione a ciascuna lista di tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria decrescente ottenuta attraverso successive divisioni delle cifre elettorali di ciascuna lista per 1,2,3,4...fino a concorrenza dei seggi da assegnare.

Nella specie, in applicazione del suddetto metodo di riparto, a ciascuna delle due liste in competizione andavano attribuiti due seggi, corrispondenti ai quattro maggiori quozienti dalle stesse conseguiti (lista n.2: $392:1=392$; $392:2=196$; lista n.3: $296:1=296$; $296:2=148$). Erroneamente, per contro, l'adunanza dei Presidenti di sezione ha assegnato un solo seggio alla lista n.3 e tre seggi alla lista n.2, omettendo di considerare che il terzo quoziente da quest'ultima conseguito ($392:3=130,66$) risulta inferiore al secondo quoziente riportato dalla ista n.3 (148), e non è quindi collocato in posizione utile nella graduatoria decrescente prevista dalla normativa di riferimento.

In accoglimento del proposto gravame, il risultato elettorale deve pertanto essere rettificato, con sostituzione del ricorrente Vassalotti Giuseppe (primo dei non eletti della lista n.3) al controinteressato Moffa Salvatore (terzo ed ultimo eletto della lista n.2).

Si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, corregge il risultato elettorale proclamando eletto Vassalotti Giuseppe in sostituzione di Moffa Salvatore. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17/10/2007 con l'intervento dei signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente, Estensore

Orazio Ciliberti, Consigliere

Francesco Riccio, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/11/2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE